

BGer 1C_477/2018 vom 24. Oktober 2018

Bundesgericht, 2018-10-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_477_2018

FR: TF 1C_477/2018 du 24 octobre 2018

IT: TF 1C_477/2018 del 24 ottobre 2018

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottoposti (DTF 143 IV 357 consid. 1).

E. 1.2

L'istanza di "revisione" e il ricorso sono diretti contro la stessa decisione, motivo per cui possono essere esaminati ed evasi con un'unica sentenza.

E. 1.3

Nella misura in cui i ricorrenti, in maniera del tutto generica, postulano con richiamo alle sentenze 1C_228/2017 del 27 aprile 2017 e 1C_354/2018 del 20 luglio 2018, con le quali i loro ricorsi erano stati dichiarati inammissibili, l'astensione di giudici federali e cancellieri senza specificare e sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 LTF , la relativa reiterata domanda, priva di fondamento, dev'essere respinta. La dichiarazione di inammissibilità di gravami non implica infatti una parvenza di imparzialità (sentenza 1B_112/2017 del 3 aprile 2017 consid. 2.1 che li riguarda).

E. 1.4

Come noto ai ricorrenti, secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente e contenere le conclusioni, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 143 I 377 consid. 1 pag. 380).

E. 1.5

Nella misura in cui essi criticano l'operato di membri di altre autorità, in particolare di quelli della Commissione cantonale per la protezione dei dati e della trasparenza, chiedendone la ricusazione, nonché il merito della loro decisione, il ricorso è inammissibile, poiché queste questioni esulano dall'oggetto del litigio, limitato al mancato versamento dell'anticipo.

E. 2.1

Il Giudice delegato della Corte cantonale ha rilevato che, dando seguito alla richiesta dei ricorrenti di esonerarli dal versamento dell'anticipo o di ridurre l'importo richiesto, con scritto del 27 giugno 2018 aveva concesso loro un termine di 10 giorni per comprovare minuziosamente la loro situazione finanziaria o versare fr. 400.-- a titolo di anticipo ridotto, con la comminatoria di irricevibilità del gravame in caso di mancato ossequio. Ha poi accertato che queste condizioni non sono state adempiute dai ricorrenti.

E. 2.2

Nel ricorso presentato al Tribunale federale contro la decisione del Giudice delegato, i ricorrenti in sostanza si diffondono, in maniera inammissibile, a criticare il merito della

vertenza e a esporre altre cause da loro promosse dinanzi a numerose autorità cantonali, questioni che pure esulano dall'oggetto del litigio. Accertato il mancato versamento dell'anticipo, la Corte cantonale chiaramente non doveva esaminare il merito del gravame per denegata e ritardata giustizia nei confronti dell'operato della Commissione cantonale per la protezione dei dati.

Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, il loro scritto del 15 giugno 2018 inoltrato alla Corte cantonale manifestamente non può essere considerato come una domanda di proroga del termine per versare l'anticipo e con lo stesso nemmeno è stata prodotta la documentazione idonea a dimostrare un'eventuale loro indigenza, rilevato ch'essi sono proprietari di un appartamento in proprietà per piani. Dando parzialmente seguito alla loro richiesta, il Giudice delegato aveva nondimeno dimezzato l'importo dell'anticipo richiesto. La sua decisione del 10 agosto 2018, pronunciata dopo l'emanazione della sentenza 1C_354/2018 del 20 luglio 2018, con la quale il Tribunale federale aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la richiesta di anticipo, non presta pertanto il fianco a critiche, ritenute che i ricorrenti né hanno dimostrato la loro indigenza né versato l'importo richiesto, senza la necessità di considerare ulteriori scritti di difficile comprensione, che peraltro mischiano e confondono procedure diverse. Essi criticano del resto in maniera del tutto superficiale e appellatoria l'importo della tassa di giustizia di fr. 300.-- posto a loro carico, senza tentare di dimostrarne l'arbitrarietà (su questa nozione vedi DTF 144 III 145 consid. 2 pag. 146), del resto non ravvisabile in concreto e neppure dimostrano che il Giudice delegato ha abusato dell'ampio potere di apprezzamento che gli spetta in tale ambito (DTF 141 I 105 consid. 3.3.1, 3.3.2 e 3.4 pag. 108 seg.).

E. 3

In quanto ammissibili, sia la domanda di "revisione", trattata come ricorso, sia il gravame sono respinti. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.